



**COMUNE DI
SAN FRANCESCO AL CAMPO**
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72
10/06/2020**

=====

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022.**

=====

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di giugno alle ore 18:00 presso il Municipio, si è riunita in videoconferenza, in conformità alle modalità approvate con Decreto sindacale n. 3 del 18/03/2020, la Giunta Comunale, regolarmente convocata, nelle persone dei Signori:

CORIASCO DIEGO	Sindaco	Sì
FERRON DIEGO	Vice Sindaco	Sì
CANDELO GIORGIO GIUSEPPE	Assessore	Sì
MALARA MATTIA	Assessore	Sì
SAVINO ALESSANDRA	Assessore	Sì
	Totale presenti	5
	Totale assenti	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PALAZZO Dott.ssa Mariateresa.

Il Presidente, Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

ESEGUIBILITA': immediatamente eseguibile

Il presidente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'assessore al Personale, Avv. SAVINO Alessandra;

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:

PARERE TECNICO dell'ufficio UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: Favorevole

PARERE CONTABILE : Favorevole

con votazione espressa in forma palese ed unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. **65** allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ed avente ad oggetto:

AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022.

Successivamente

con votazione espressa in forma palese ed unanime

dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale n. 65 del 2020

Oggetto:

AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022.

Ufficio competente istruttoria UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Su proposta del sindaco / assessore sig. _____

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.175 del 27.11.2019 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDEXENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDEXENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE";

Richiamata la propria deliberazione n.194 del 20.12.2019 con la quale si approva la convenzione, per il triennio 2020-2022, con la società SAGAT spa (gestore totale dell'aeroporto di Torino-Caselle) per il servizio di controllo viabilità in ambito aeroportuale;

Ritenuto, in considerazione della necessità emersa dal servizio di Polizia Locale, di procedere alla proroga delle attuali n. 2 unità di personale di Cat B1 profilo professionale "Ausiliario del traffico" a supporto del personale della Polizia locale, attualmente assunte a tempo determinato e parziale per n. 18 ore settimanali con scadenza contrattuale al 30.06.2020, per ulteriori mesi 6 (sei) e, pertanto, sino al 31.12.2020;

Dato atto che la relativa spesa sarà finanziata in parte da trasferimenti della società SAGAT S.p.a. e in parte attraverso i proventi di cui all'art.208 cds introitati attraverso l'espletamento delle attività di cui alla medesima convenzione;

Considerato, inoltre, che, sempre con deliberazione n. 175 del 27.11.2019, si dava atto della scadenza contrattuale, al 26 giugno 2020 (limite dei 36 mesi di durata complessiva) dell'operaio a tempo determinato - cat. "B" – posizione economica "B1" – assunto a tempo parziale 18 ore settimanali, e della riserva dell'Amministrazione Comunale di decidere in merito;

Dato atto che con propria deliberazione n.4 del 15.01.2020 si è preso atto del collocamento in quiescenza, con decorrenza dal 01.02.2020, del dipendente di ruolo, Sig. M.G., in forza a questo Ente presso l'Area Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione - con la qualifica di operaio a tempo pieno, posizione giuridica B3, posizione economica B6;

Considerato che con successivo proprio atto n.19 del 05.02.2020, al fine di sopperire parzialmente alla predetta cessazione, in attuazione della propria precedente deliberazione n.175/2019 è stata autorizzata l'assunzione presso l'Area Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione - di n.1 operaio con contratto a tempo indeterminato e part.time (18 ore settimanali) cat. B3 giuridica, posizione economica B3, mediante scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Direzione Generale n.302 del 14/05/2018 in corso di validità;

Dato atto, pertanto, che il Servizio Manutenzione dell'Area LL.PP. è attualmente composto da:

- n.1 operaio " cat. B " – posiz. econom. "B3" - a tempo indeterminato e parziale, 24 ore settimanali;
- n.1 operaio " cat. B " – posiz. econom. "B3" - a tempo indeterminato e parziale, 18 ore settimanali;
- n.1 operaio " cat. B " – posiz. econom. "B1" - a tempo determinato e parziale, 18 ore settimanali;

Valutata negativamente, in considerazione delle predetta situazione strutturale, l'eventuale mancata sostituzione dell'unità lavorativa in scadenza contrattuale, in rapporto agli ordinari adempimenti richiesti al Servizio in esame alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto che ha comportato il dirottamento degli addetti verso altre attività a scapito della manutenzione ordinaria;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, alla scadenza contrattuale, all'assunzione, mediante ricorso alla somministrazione di lavoro, di n.1 operaio – cat. B1 - sino al termine dell'anno e con impiego parziale a 18 ore settimanali, al fine di continuare a garantire all'utenza il medesimo livello di efficienza del predetto Servizio;

Visto l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012, il quale impone limiti nelle assunzioni al lavoro flessibile, che di seguito si riassumono:

Le pubbliche amministrazioni "...possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lg. n. 276/2003, e s.m.i, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Atteso che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 18/sezaut/2018/QMIG avente ad oggetto: "Applicabilità dell'art. 9, comma 28, del D.L. n.

78/2010 agli enti locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrisori inidonei a costituire parametro di riferimento assunzionale”;

Dato atto che in base alla suddetta deliberazione, *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente.*

Resta

fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della

normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.

Dato atto che il limite di spesa per rapporti di lavoro flessibile, determinato con proprio atto n.170 del 21.11.2018, ammonta attualmente ad € 14.165,92, insufficiente a coprire la spesa presunta per l’anno corrente;

Ritenuto quindi di riparametrare tale limite sino all’importo complessivo di spesa per l’anno 2020 che sarà determinato a seguito del predetto affidamento di somministrazione di lavoro;

Dato atto, inoltre, del rispetto del limite percentuale tra il numero di contratti a tempo determinato (3) e il numero di personale a tempo indeterminato in servizio (19), inferiore al 20% previsto al c.4 dell’art.83 del CCNL vigente;

Precisato che, ai sensi del disposto di cui all’art. 36 d.lgs. 165/2001 s.m.i., le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali;

Invero:

- il succitato art. 36, al comma 1, individua i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale unica tipologia contrattuale cui le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso per il soddisfacimento di esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario;
- al comma secondo limita la possibilità del ricorso alle tipologie contrattuali flessibili di impiego del personale per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

Precisato, altresì, che:

- il medesimo art.36, facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n.368 e dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;
- la disciplina di cui al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 – all’art. 1, comma 2, esclude l’applicazione delle proprie disposizioni alle pubbliche amministrazioni, fatta salva l’eccezione prevista dall’art. 86, comma 9, per la quale la

disciplina della somministrazione di lavoro trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato;

Considerato, pertanto, che per il caso di specie, sussistono i presupposti per ricorrere alla somministrazione di lavoro;

Evidenziato che:

- la somministrazione di lavoro, con il nuovo codice dei contratti, è da considerare un servizio rientrante nella disciplina del codice stesso.;
- Il d.lgs. 50/2016, infatti, sopprimendo l'allegato IIB al d.lgs. 163/2006, implica di fatto, l'impossibilità di continuare a considerare come contratti esclusi i servizi di collocamento e reperimento di personale, tra i quali, appunto, la somministrazione di lavoro;
- la somministrazione di lavoro passa, cos', da servizio escluso dal campo di applicazione del codice a servizio incluso;
- trova, in ogni caso applicazione il disposto di cui all'art. 36, comma 2 lettere a) e b) in riferimento ai contratti sotto soglia;

Considerato che:

- il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore;
- il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;

Preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 ed è stata formulata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di assunzioni;

Dato atto che il Comune di San Francesco al Campo ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2019;

Richiamati:

- il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2019 di approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2019 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2020 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 15/01/2020 con la quale è stato confermato il PTPCT 2018 del Comune di San Francesco al Campo per il triennio 2020/2022;
- il vigente codice di comportamento del Comune di San Francesco al Campo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 26/03/2014;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 185 del 07.12.2011;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il C.C.N.L. vigente;
- il decreto sindacale n.3 del 18./03/2020 ad oggetto: " Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche degli organi collegiali";

Attesa la propria competenza ex art. 48 del DLgs 267/00;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, acclarato al Protocollo Generale dell'Ente al n. 3551 in data 10.06.2020;

Acquisiti i rispettivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del DLgs 267/00;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito _____;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI APPROVARE** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **DI AGGIORNARE** la propria deliberazione n° 175 del 27.11.2019 al fine di adeguare il fabbisogno triennale del personale alle esigenze dell'Ente;
3. **DI APPROVARE** la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, aggiungendo alla programmazione per l'anno 2020 quanto di seguito indicato:
 - proroga delle n. 2 unità di personale di Cat B1 profilo professionale "Ausiliario del traffico" a supporto del personale della Polizia locale, attualmente assunte a tempo determinato e parziale per n. 18 ore settimanali con scadenza contrattuale al 30.06.2020, per ulteriori mesi 6 (sei) e, pertanto, sino al 31.12.2020, eventualmente prorogabile;
 - assunzione di n. 1 unità di Cat "B" – posiz. econom. "B1" - profilo operaio - a tempo determinato sino al 31.12.2020 e parziale (18 ore settimanali) da assegnare all'area LL.PP. – Servizio Manutenzione - tramite reclutamento con somministrazione di lavoro temporaneo;

4. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Direzione Generale – Servizio Personale e Organizzazione - l'adozione degli atti conseguenti e necessari per l'affidamento del contratto di somministrazione;
5. **DI DARE ATTO** che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022;
6. **DI PROVVEDERE** a dare opportuna informazione alle OO.SS. ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL.;
7. **DI RISERVARSI** la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente atto qualora si verificassero esigenze tali da determinare la necessità e/o attese mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
8. **DI TRASMETTERE** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
9. **DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
CORIASCO DIEGO

IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente
FERRON Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
PALAZZO Dott.ssa Mariateresa

RICORSI

Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione
